


N. 01908/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2012, proposto da:
A.n.i.s.a. - Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza
Antincendio, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata
e difesa dagli avv. ti Carlo Malinconico, Sergio Fidanzia, Luca Ponti e
Luca De Pauli, con domicilio eletto presso lo studio legale
Malinconico in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;

contro

l'E.n.a.c. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del
legale rappresentante p. t.,
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero
dell'Interno, il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, in
persona dei rispettivi Ministri p. t.,
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Confisal Vigili del Fuoco, Confederazione Generale dei Sindacati autonomi del lavoratori, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Feroci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 88;

per l'annullamento

- in parte qua, del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli eliporti" Ed. 1 del 20 ottobre 2011, pubblicato sul sito internet di E.n.a.c. il 02/11/2011;

- della delibera del Cda di E.n.a.c. del 20 ottobre 2011, n. 46/2011, recante approvazione del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli eliporti";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 65, cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.n.a.c. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Interno e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Visto l'atto di intervento volontario ex art. 50, c.p.a., di Confisal Vigili del Fuoco, Confederazione Generale dei Sindacati autonomi del lavoratori;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTA l'istanza depositata in data 17 febbraio 2012 con cui la parte ricorrente ha chiesto il rinvio al merito dell'istanza cautelare e la fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso in epigrafe;

VISTA, altresì, l'istanza istruttoria depositata in data 17 febbraio 2012 con cui parte ricorrente chiede l'acquisizione agli atti del giudizio la documentazione richiamata nella memoria difensiva di Enac ma non depositata;

RITENUTO che la vicenda contenziosa merita un approfondimento, in relazione alle questioni sottoposte, nella più opportuna sede del merito e che, a tali fini, si rende necessaria l'acquisizione degli atti oggetto di richiesta istruttoria e, segnatamente, di:

- copia del parere favorevole espresso dal Comitato consultivo tecnico economico e giuridico dell'Enac (richiamato in ALL C memoria Enac);
- copia dei verbali degli incontri tra Enac e Regioni prodromici alla editazione del regolamento impugnato;
- copia dei verbali degli incontri tra Enac e Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
- copia della corrispondenza intercorsa tra Enac e il Gruppo Interregionale Emergenza Urgenza della Commissione Salute relativa alla editazione del regolamento impugnato;
- copia della corrispondenza intercorsa tra Enac e l'Associazione Elicotteristica Italiana relativa alla editazione del regolamento

impugnato;

- le risultanze dell'indagine/censimento condotta da Enac relativamente alla movimentazione media giornaliera presso le elisuperfici a seguito della richiesta in data 2 novembre 2011;

RITENUTO che a tale incumbente istruttorio dovrà provvedere l'Enac – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante p. t., entro 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza di cui è onerata la parte ricorrente come in dispositivo;

RITENUTO, pertanto, di dover differire la deliberazione del ricorso - e, con essa, ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite - all'intervenuto espletamento degli indicati incumbenti, all'udienza pubblica del 14 febbraio 2013;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, - dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- onera la parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza all'Amministrazione competente a provvedere al fine dell'espletamento del disposto incumbente istruttorio;

- fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 14 febbraio 2013.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio

2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)